



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA
UFFICIO AUTONOMO TEMPORANEO

PROT. N° 20998
19 GIU. 2011

OGGETTO: ORDINANZA DI INGIUNZIONE n. ...08... del 19 GIU. 2011

.....
RECUPERO ONERI CONCESSORI

Ditta: NUOVA CASA di Angemi Giuseppe e C. s.n.c..

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AUTONOMO TEMPORANEO

Vista la concessione edilizia n. 28 del 07.08.2001 e la successiva variante n. 38 del 07.09.2004 (pratica edilizia n. 27/00) con la quale la ditta **NUOVA CASA** di Angemi Giuseppe e C. s.n.c. è stata autorizzata ad eseguire la realizzazione di 2 villette in via L. Sturzo, su terreno in catasto al foglio 17, partt. 473 e 739;

Considerato che, come si rileva dagli atti in Ufficio, a fronte degli oneri concessori determinati all'atto del rilascio della concessione edilizia, il concessionario ha corrisposto soltanto la 1^a, la 2^a e la 4^a rata del contributo sugli oneri di urbanizzazione nonché il versamento integrativo del contributo sul costo di costruzione di €. 971,73, conseguentemente non risulta effettuato il versamento della 3^a rata di **€. 1.070,87** per oneri di urbanizzazione, già scaduta il 07.03.2002, nonché il contributo sul costo di costruzione (1^a, 2^a e 3^a rata) pari ad **€. 3.343,28**, già scadute rispettivamente il 07/02.2002, 07.02.2003 e 07.02.2004. Inoltre, come riportato nell'invito a pagamento dell'11.11.2010, prot. n. 24446, è stato determinato il conguaglio del contributo oneri di urbanizzazione par ad **€. 3.269,64** nonché un minor contributo sul costo di costruzione di **€. 293,94 (a credito)**. Infine, stante che il mancato o ritardato versamento dei contributi dovuti comporta l'applicazione, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 27.12.1978, n. 71, delle previste sanzioni amministrative, è dovuta, a titolo di sanzione, la ulteriore somma di **€. 1.471,39, pari ad 1/3 dell'importo delle rate scadute.**

Considerato, quindi, che alla data dell'11.11.2010, l'ammontare del debito nei confronti del Comune era di complessivi **€.8.861,84;**

Vista la nota n. 24446 del 11.11.2010 - avente anche valenza di avvio del procedimento ai sensi della L. R. 10/91 - nonché il successivo sollecito prot. n. 11419 dell'1.06.2011, con cui la ditta medesima è stata invitata ad effettuare il pagamento della somma di **€. 8.861,84**, dovuta per le superiori causali;

Considerato che l'avvio di procedimento con invito a pagamento e messa in mora rivolto da questo Comune alla ditta debitrice con la sopradetta nota è rimasto insoddisfatto;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario agire nei confronti del debitore per il recupero del credito, oltre le spese derivanti dal presente procedimento in forza del R.D. 14.04.1910, n. 639;

Visto l'art. 1 della legge regionale n.48/91 che ha recepito, in Sicilia, la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 28.01.1977, n.10 nonché la legge regionale 27.12.1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 29 del 26.02.2009 con la quale è stato istituito, ai sensi degli artt. 6, 7 e 13 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Ufficio Autonomo Temporaneo finalizzato, fra l'altro, alla quantificazione e al recupero degli oneri concessori non riscossi;

Visto l'art. 2 del R. D. 14.04.1910, n. 639;

Riconosciuta la propria competenza, per quanto in premessa:

I N G I U N G E

Alla ditta **NUOVA CASA** di Angemi Giuseppe e C. s.n.c., con sede in S. G. La Punta, via Pennisi n. 2, c.f. 01509480875, nella qualità di titolare della concessione edilizia n. 28 del 07.08.2001 e successiva variante n. 38 del 07.09.2004 (pratica edilizia n. 27/00), il pagamento della complessiva somma di **€.8.861,84**, dovuta quale differenza dell'importo degli oneri concessori (contributo oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) determinato dall'Ufficio relativamente alle opere sopradette nonché per rate scadute non corrisposte e per sanzioni pecuniarie;

A S S E G N A

Per il pagamento il termine di giorni **trenta** dalla notifica della presente ordinanza sotto comminatoria, in caso di inadempimento, degli atti esecutivi nei termini di legge;

A V V E R T E

Che avverso il presente provvedimento la ditta interessata potrà proporre ricorso:

- Giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. di Catania ai sensi dell'art. 2, lett.b) e art:21, della legge 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica;
- In alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi della normativa vigente.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento salvo espresso pronunciamento cautelare reso dall'organo adito.

Atto esecutivo di diritto ai sensi dell'art. 229 del Decreto Legislativo n. 51 del 1998.

In conformità ai principi statutari dell'Ente e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

Inoltre viene trasmessa al servizio finanziario per i successivi provvedimenti di competenza finalizzati alla riscossione del credito.

Il responsabile del provvedimento
(dott. Arch. Giuseppe Patanè)

Il dirigente
(dott. arch. Giovanna Gurreri)

Visto: Il Sindaco
(dott. Giuseppe Cutuli)

Io sottoscritto messo comunale dichiaro di avere affisso all'albo pretorio del Comune la presente ordinanza il giorno di domenica / festa, e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi fino al giorno .-

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno di domenica / festa e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi fino al giorno .-

Certifico altresì che avverso la stessa non sono pervenuti opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale,li

IL SEGRETARIO GENERALE